

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 351)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 1°8 GENNAIO 1959

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Ncte tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia, effettuati in Roma il 24 giugno, il 4 - 26 ottobre 1957 ed il 18 - 28 marzo 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Nel novembre 1956, a seguito soprattutto della mancata esportazione delle banane per la chiusura del Canale di Suez, venne a determinarsi in Somalia una gravissima situazione economica, per cui l'Italia, alla quale è affidata la responsabilità del Mandato fiduciario in quel Territorio, si trovò improvvisamente a fronteggiare una crisi che incideva mensilmente sul bilancio della Somalia per circa 300 milioni di lire.

Essendo stato calcolato a circa un miliardo di lire l'aggravio complessivo derivato da

tale sfavorevole congiuntura, fu prospettata al Governo di Washington la nuova situazione creatasi in quel settore, chiedendo la sua collaborazione per superare le conseguenze di tale eccezionale periodo di crisi.

Il Governo americano si dichiarò disposto a concedere all'Amministrazione fiduciaria, nel quadro della sezione 402 della Legge Aiuti 1953, un quantitativo di eccedenze agricole (riso e cotone) per il valore di un milione di dollari U.S.A., il cui controvalore in lire sarebbe stato integralmente destinato al Fondo di sviluppo della Somalia.

Così il 24 giugno 1957 si addivenne, mediante Scambio di Note, alla conclusione formale dell'Accordo, secondo il quale:

— cotone per 750.000 dollari sarebbe stato importato in Italia, il cui Governo metteva il controvalore in lire a disposizione del Fondo di sviluppo della Somalia;

— riso per 250.000 dollari sarebbe stato inviato direttamente dall'I.C.A. (Amministrazione per la cooperazione internazionale) in Somalia per la vendita ed il consumo in quel territorio.

Tale Accordo, però, dovette essere emendato, in quanto il controvalore per la vendita del riso in Somalia doveva essere calcolato in valuta locale (somali) anziché in lire; a ciò si provvide mediante Scambio di Note del 4-26 ottobre 1957.

Senonchè, nel frattempo, il mercato della Somalia si era già approvvigionato di riso con contratti a lunga scadenza, e poichè una

lunga giacenza del prodotto avrebbe potuto causare perdite per infestione e cali, dato il clima caldo-umido di quel territorio, l'Amministrazione fiduciaria chiese che i 250.000 dollari già destinati all'acquisto di riso fossero utilizzati invece per l'acquisto di cotone, come i precedenti 750.000 dollari.

Si addivenne, così, ad un ulteriore Scambio di Note del 18-28 marzo 1958, mediante il quale l'intero milione di dollari, di cui all'Accordo del 24 giugno 1957, veniva ad essere destinato ad acquisti di cotone da collocarsi in Italia ed il relativo controvalore versato al Fondo di sviluppo della Somalia.

Poichè si rende necessario derogare ad alcune disposizioni della legge 4 agosto 1948, n. 1108, relativa alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 28 giugno 1948, all'esecuzione degli Accordi suddetti si deve far luogo con provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra la Italia e gli Stati Uniti d'America:

— Scambio di Note per l'assegnazione alla Somalia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di eccedenze agricole per un milione di dollari in base alla Sezione 402 del Mutual Security Act, effettuato in Roma il 24 giugno 1957;

— Scambio di Note che apporta alcuni emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato in Roma il 4-26 ottobre 1957;

— Scambio di Note, che apporta ulteriori emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato a Roma il 18-28 marzo 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER L'ASSEGNAZIONE ALLA SOMALIA DA PARTE DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DI SURPLUS PER UN MILIONE DI DOLLARI IN BASE ALLA SEZ. 402 DEL MUTUAL SECURITY ACT

Rome, June 24, 1957

Dear Mr. Undersecretary :

The International Cooperation Administration (hereinafter referred to as « ICA ») will be prepared, in accordance with the provisions of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, to establish a program under which the Government of Italy, as Administering Authority of the trust territory of Somaliland, may, on the terms and conditions hereinafter set forth, purchase in the United States and transport to Italy and Somaliland up to \$ 1,000,000 worth of the surplus agricultural commodities, or products thereof, specified below. All references in this letter to the Government of Italy or to your Government shall be deemed to mean the Government of Italy as such Administering Authority.

1. Such commodities or products are to be as follows :

(a) up to approximately three-fourths of the dollar cost of commodities or products so purchased is to be for cotton, estimated to amount to approximately 1000 metric tons, to be shipped to Italy for sale and domestic use in Italy, and (b) up to approximately one-fourth of such dollar cost is to be for rice to be shipped to Somaliland for sale and domestic consumption in Somaliland.

2. The Government of Italy will pay to the ICA upon notification of dollar disbursements by the ICA for such commodities or products and/or transport thereof, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements, such lire equivalent to be calculated at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947 and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United Sta-

The Honorable

prof. Mario FERRARI AGGRADI

*Undersecretary of the Budget**Secretary General of CIR*

ROME

tes and Italian Governments dated April 15, 1948, provided, however, that with respect to cotton purchased by your Government for shipment to Italy, your Government upon receipt by it of any procurement authorization issued by the ICA for such cotton and/or transport thereof will make immediate advance payment to ICA of the value of each such procurement authorization.

3. The ICA, upon receipt of payments as provided in paragraph 2 above, will grant the lire equivalent thereof to your Government in the form of transfers to the Somalia Development Fund, established pursuant to the agreement of June 28, 1954 between the United States and Italian Governments. The amounts so transferred are to be used by the Somalia Development Fund for the purpose of carrying out economic development projects in accordance with the provisions of project agreements therefor to be entered into between the ICA and the Somalia Development Fund.

4. Purchases hereunder by the Government of Italy shall not diminish or delay its purchases of the same commodities or products pursuant to any existing agreement under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, or any procurement authorization issued thereunder.

5. The utilization by the ICA of any lire advanced by the Government of Italy pursuant to paragraph 2 shall impose no obligation upon the ICA to make any reimbursement to the Government of Italy except in U. S. surplus agricultural commodities or products under the program above referred to. In the event market conditions delay utilization of procurement authorizations within the time originally foreseen and despite bona fide efforts to fulfill the original terms of such procurement authorizations, the ICA shall upon request of the Italian Government consult with the Italian Government on the extension or modification of such procurement authorizations, it being understood that after such amendments or modifications of the procurement authorization they shall still authorize procurement only of surplus agricultural commodities or products thereof (including freight where customary). The total value procurement of all the surplus agricultural commodities or products concerned shall be maintained. Lire advanced in accordance with paragraph 2 in excess of the value of the commodities obtained under a procurement authorization shall be repayable to the Government of Italy from the Somalia Development Fund.

6. In order to give effect to the program to which this letter relates, it is essential that the customary procurement authorization applications be signed by a duly authorized representative of your Government at Washington, D. C. and that the procurement authorizations be thereafter issued not later than June 30, 1957. That can only be accomplished if I receive your Government's reply, referred to in the next paragraph of this letter by June 24, 1957.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

If the terms and conditions set forth above accord with your Government's understanding of the arrangements in regard to such program I should appreciate receiving from you a reply to that effect. ICA will consider this note and your Government's reply concurring therein as constituting an agreement which shall be effective as of the date of my receipt of your reply.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK

*Counselor of Embassy
for Economic Affairs*

Roma, li 24 giugno 1957

Caro Signor Deak,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« L'Amministrazione per la Cooperazione Internazionale (qui di seguito denominata ICA) è disposta, in armonia alle disposizioni della Sez. 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti, ad attuare un programma in base al quale il Governo Italiano, come Autorità Amministratrice del territorio fiduciario della Somalia potrà, ai termini e alle condizioni in appresso enunciate, acquistare negli Stati Uniti e trasportare in Italia e in Somalia fino al valore di un milione di dollari merci di eccedenze agricole, o relativi prodotti in appresso specificati. Ogni riferimento in questa lettera al Governo italiano o al Vostro Governo sarà inteso indicare il Governo italiano come Autorità Amministratrice.

1. Tali merci o prodotti saranno i seguenti:

a) sino ad approssimativamente i tre quarti del costo in dollari delle merci o prodotti così acquistati, per cotone, stimato approssimativamente in 1000 tonn. metriche, da essere spedito in Italia per la vendita e l'uso interno in Italia e

b) sino ad approssimativamente un quarto del predetto costo in dollari per riso da spedirsi in Somalia per la vendita ed il consumo interno in Somalia.

2. Il Governo d'Italia pagherà all'ICA su notifica dell'esborso in dollari da parte dell'ICA per tali merci e prodotti e/o relativo trasporto, un ammontare in lire equivalente a tali esborsi in dollari; tale equivalente in lire sarà calcolato al tasso di cambio applicabile a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformità con l'Accordo concluso il 25 gennaio 1947 e all'intesa contenuta nel successivo scambio di lettere tra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano in data 15 aprile 1948, restando inteso tuttavia che, con riguardo al cotone acquistato dal Vostro Governo per la spedizione in Italia, il Vostro Governo a ricezione da parte sua di ogni « procurement authorization » emessa dall'ICA per tale cotone e/o relativo trasporto, farà immediato pagamento in anticipo all'ICA del valore di ciascuna di tali autorizzazioni.

3. L'ICA, a ricezione dei pagamenti previsti nel precedente paragrafo 2, assegnerà il relativo equivalente in lire al Vostro Governo sotto for-

Mr. Francis DEAK

Counselor of Embassy for Economic Affairs

ROMA

ma di trasferimenti al Fondo per lo Sviluppo della Somalia creato in conformità con l'Accordo del 28 giugno 1954 tra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo italiano. Gli importi così trasferiti saranno usati dal Fondo per lo Sviluppo della Somalia per attuare progetti di sviluppo economico in armonia alle disposizioni di accordi sui progetti da concludersi a tal fine tra l'ICA ed il Fondo per lo Sviluppo della Somalia.

4. Gli acquisti del Governo italiano qui previsti non diminuiranno o dilazioneranno i suoi acquisti delle stesse merci o prodotti in base agli accordi esistenti in applicazione della Sez. 402 del Mutual Security Act del 1954 e relativi emendamenti od ogni « procurement authorization » emessa in esecuzione di dette intese.

5. L'utilizzazione da parte dell'ICA delle lire anticipate dal Governo italiano in base al paragrafo 2 non creeranno alcuna obbligazione per l'ICA di dare rimborsi al Governo italiano tranne che in merci o prodotti di eccedenze agricole statunitensi in base al programma summenzionato. Nel caso in cui le condizioni di mercato dilazionassero la utilizzazione delle « procurement authorizations » entro il tempo originariamente previsto e nonostante gli sforzi in buona fede per adempierne le originarie condizioni, l'ICA, su richiesta del Governo italiano si consulterà con il Governo italiano sull'estensione o la modifica di tali « procurement authorizations » con l'intesa che dopo tali emendamenti o modifiche delle « procurement authorizations » essa autorizzerà ancora solo la fornitura di merci delle eccedenze agricole o dei relativi prodotti (inclusi i noli ove d'uso). Il valore totale della fornitura di tutte le merci di eccedenze agricole o relativi prodotti resterà invariato. Le lire anticipate in base al paragrafo 2 al di là del valore delle merci ottenute in base ad una « procurement authorization » saranno rimborsate al Governo italiano dal Fondo per lo Sviluppo della Somalia.

6. Allo scopo di dare esecuzione al programma a cui questa lettera si riferisce, è essenziale che le abituali richieste delle « procurement authorizations » siano firmate da un rappresentante del Vostro Governo a Washington D. C. debitamente autorizzato e che le conseguenti « procurement authorizations » siano rilasciate non più tardi del 30 giugno 1957. Ciò può essere solo adempiuto se la risposta del Vostro Governo, menzionata nel seguente paragrafo di questa lettera, mi perverrà entro il 24 giugno 1957.

Se i termini e le condizioni stabilite qui sopra concordano con il punto di vista del Vostro Governo sulle intese relative a tale programma, sarò lieto di ricevere una Vostra risposta in tal senso. L'ICA considererà questa nota e la risposta del Vostro Governo conforme ad essa come costituente un Accordo che entrerà in vigore alla data della mia ricezione della Vostra risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

FERRARI AGGRADI

SCAMBIO DI NOTE

FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA CHE APPORTA
EMENDAMENTI ALL'ACCORDO DEL 24 GIUGNO 1957 PER L'AS-
SEGNAZIONE ALLA SOMALIA, DA PARTE DEL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA, DI ECCEDENZE AGRICOLE PER UN
MILIONE DI DOLLARI, IN BASE ALLA SEZIONE 402 DEL
MUTUAL SECURITY ACT

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
American Embassy

Rome, October 4, 1957

Dear Mr. Undersecretary:

Reference is made to the exchange of letters of June 24, 1957 constituting an Agreement between the International Cooperation Administration (I. C. A.) and the Government of Italy as administering authority of the Trust Territory of Somaliland, under the provisions of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, for the establishment of a \$ 1 million program with the purpose of carrying out economic development projects in Somaliland in accordance with the provisions of project agreement to be entered into between I. C. A. and the Somalia Development Fund.

Paragraph 2 of the June 24, 1957 Agreement provides for payment by the Government of Italy to I.C.A. upon notification of dollar disbursements by the I.C.A. for such commodities or products and/or transport thereof, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements at the exchange rate of lire 625 per \$ 1.00, provided, however, that with respect to cotton purchased by the Italian Government for shipment to Italy, your Government, upon receipt of any Procurement Authorization for such cotton and/or transport thereof, will make immediate advance

The Honorable

Professor Mario FERRARI AGGRADI

Undersecretary of the Budget

Secretary General of CIR

ROME

payment to I.C.A. of countervalue in lire of such Procurement Authorization.

This Embassy has been informed by I.C.A./Washington of the Italian Foreign Office request that the Section 402 Agreement for Somalia now be amended to allow payment of the countervalue in Somalos for the \$ 250,000 in rice to be shipped, under the provisions of the same Agreement, direct to Somalia.

In accordance with the above request, I.C.A./Washington has no objection to such an amendment with respect to this part of the transaction. Therefore paragraph 2 of this Agreement may be amended to read: « With respect to the rice to be shipped for sale and domestic consumption in Somaliland, the Government of Italy will pay to I.C.A. upon notification of dollar disbursements by the I.C.A. for such commodity and/or transport thereof, an amount of Somalos equivalent to such dollar disbursements, such Somalo equivalent to be calculated at a rate providing the largest number of somalos per dollar which at the time of payment to the I.C.A. is not then unlawful in Somaliland ».

In addition to the above, paragraphs 3 and 5 of said Agreement referring (a) to the grant of lire equivalent to your Government in the form of transfers to the Somalia Development Fund and (b) to the utilization by the I.C.A. of any lire advanced by the Government of Italy, may be amended to read lire and somalos where appropriate.

If the terms and conditions set forth above are in accord with your Government's understanding of the arrangements in regard to such program, I should appreciate receiving from you a reply to that effect. I.C.A. will consider this note and your Government's reply concurring therein as constituting an agreement which shall be effective as of the date of my receipt of your reply.

Sincerely yours,

RANDALL S. WILLIAMS

Acting Chief

Economic Section

N. 2752

Roma, 26 ottobre 1957

Caro Signor Williams,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Faccio riferimento allo Scambio di lettere del 24 giugno 1957 relativo ad un accordo tra l'Amministrazione della Cooperazione Internazionale (I.C.A.) e il Governo italiano, quale Autorità amministratrice del Territorio fiduciario della Somalia, sulla base delle disposizioni della Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, per l'attuazione di un programma di un milione di dollari per realizzare progetti di sviluppo economico in Somalia in armonia alle disposizioni dei progetti di accordo da intraprendere tra l'I.C.A. e il Fondo per lo Sviluppo Somalo.

Il paragrafo 2 dell'Accordo del 24 giugno 1957 dispone il pagamento da parte del Governo italiano all'I.C.A. su notifica degli esborsi in dollari da parte dell'I.C.A. per quelle merci o prodotti e/o relativo trasporto, un ammontare di lire equivalente a tali esborsi in dollari ad un cambio di L. 625 per dollaro, purchè tuttavia con riguardo al cotone acquistato dal Governo italiano per trasporto in Italia, il Vostro Governo, a ricezione di ogni « Procurement Authorization » per questo cotone e/o relativo trasporto darà immediato pagamento in anticipo all'I.C.A. del controvalore in lire di tale « Procurement Authorization ».

Questa Ambasciata è stata informata dall'I.C.A. di Washington della richiesta del Ministero degli Esteri italiano perchè la Sezione 402 dell'Accordo per la Somalia sia ora emendata per ammettere il pagamento del controvalore in somali per 250 mila dollari di riso da trasportarsi, in base alle disposizioni dello stesso Accordo, direttamente in Somalia.

In armonia alla predetta richiesta, l'I.C.A. di Washington non ha alcuna obiezione a un tale emendamento con riguardo a questa parte della transazione. Il paragrafo 2 dell'Accordo può pertanto essere emendato come segue: « Con riguardo al riso da trasportarsi per la vendita e il consumo interno in Somalia, il Governo d'Italia pagherà all'I.C.A. su notifica degli esborsi in dollari da parte dell'I.C.A. per tale merce e/o relativo trasporto, un ammontare di somali equivalente a tali esborsi in dollari, tale equivalente in somali da calcolarsi ad un cambio che stabilisca il maggior numero di somali per dollaro, che al tempo del pagamento all'I.C.A. non sia illegittimo in Somalia ».

Mr. Randall S. WILLIAMS

*Acting Chief**Economic Section*

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

ROMA

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In aggiunta al precedente paragrafo, i paragrafi 3 e 5 del detto Accordo che si riferiscono (a) alla concessione dell'equivalente in lire al Vostro Governo nella forma di trasferimenti al Fondo per lo Sviluppo somalo e (b) all'utilizzazione da parte dell'I.C.A. delle lire anticipate dal Governo italiano, possono essere emendate per leggere lire e somali laddove è necessario.

Se i termini e le condizioni stabilite qui sopra concordano con il punto di vista del Vostro Governo sulle intese relative a tale programma, sarò lieto se potrò ricevere da parte Sua una risposta in tal senso.

L'I.C.A. considererà questa nota e la risposta del Vostro Governo conforme ad essa come costituente un Accordo che entrerà in vigore alla data della mia ricezione della Sua risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe, caro Signor Williams, l'espressione della mia alta considerazione.

FERRARI AGGRADI

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALL'ACCORDO DEL 24 GIUGNO 1957 IN MATERIA DI ECCEDEXENZE AGRICOLE ALLA SOMALIA

AMERICAN EMBASSY

Rome, March 18, 1958

Dear Mr. Undersecretary :

I refer to recent conversations between representatives of our two Governments concerning the Agreement between the two Governments which was effected by my note of June 24, 1957 and your reply of the same date, with regard to the establishment of a program in accordance with the provisions of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, providing for the purchase by your Government, as Administering Authority of the Trust Territory of Somaliland, and the transport to Italy and Somaliland, of up to \$ 1,000,000 worth of surplus agricultural commodities, or products thereof.

This Agreement (hereinafter referred to as the « Agreement of June 24, 1957 ») provides that « up to approximately one-fourth of the total cost is to be for rice to be shipped to Somaliland for sale and domestic consumption in Somaliland ». It has since been learned that storage facilities in Somaliland are inadequate for the storage and proper handling of the rice which the Agreement of June 24, 1957 provided should be shipped to Somaliland.

It is understood that your Government, in view of the foregoing, desires that the Agreement of June 24, 1957 be amended as follows:

(a) In the first paragraph thereof, by striking out the words and figures « and Somaliland up to \$ 1,000,000 worth of the surplus agricultural commodities or products thereof, specified below » and substituting therefor the words and figures « up to \$ 1,000,000 worth of raw cotton, excluding linters ».

(b) By striking out paragraph 1 thereof and substituting therefor the following:

The Honorable

Professor Mario FERRARI AGGRADI

Undersecretary of the Budget

ROME

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« 1. The cotton above referred to — estimated to amount to 325 metric tons — is to be shipped to Italy for sale and domestic use in Italy ».

(c) In paragraph 2 thereof, by striking out the words « for such commodities or products » and substituting thereof the words « for such cotton ».

(d) In paragraph 4 thereof, by striking out the words « the same commodities or products » and substituting therefor the word « cotton ».

It is further understood that, if such amendments are effected, it will be necessary to cancel Section 402 Procurement Authorization No. 45-0303-00-j4-7152 for rice, dated June 28, 1957, and to issue a new Procurement Authorization for raw cotton, excluding linters, in an amount up to \$ 250,000, in accordance with customary ICA requirements and procedures.

The desired amendments of the Agreement of June 24, 1957 are acceptable to my Government, on the understanding that your Government's reply, referred to in the next paragraph in this letter, is received not later than April 15, 1958, and that all further action required of your Government, in connection with the above-mentioned cancellation and the application for a new Procurement Authorization, is taken not later than April 30, 1958.

If your Government agrees to the terms of the amendments of the Agreement of June 24, 1957 and to the further understanding as stated above, I should appreciate receiving a reply from you to that effect. The International Cooperation Administration will thereupon consider this note and your Government's reply concurring therein as constituting an agreement which shall be effective as of the date of my receipt of your reply.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK

*Counselor of Embassy
for Economic Affairs*

Prot. n. 394

Roma, 28 marzo 1958

Caro Signor Deak,

Con lettera in data 18 marzo u. s. Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Mi riferisco alle recenti conversazioni tra rappresentanti dei nostri due Governi, concernenti l'accordo intervenuto tra i due Governi mediante la mia nota del 24 giugno 1957 e la Sua risposta in pari data, in merito all'attuazione di un programma — in armonia con le disposizioni della Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, e relativi emendamenti — per l'acquisto da parte del Suo Governo, quale Autorità amministratrice del Territorio fiduciario della Somalia, di eccedenze agricole, o relativi prodotti, e relativo trasporto in Italia ed in Somalia, per un ammontare pari ad un massimo di 1.000.000 di dollari.

Tale Accordo (qui di seguito denominato « Accordo del 24 giugno 1957 ») dispone che « sino ad approssimativamente un quarto del costo totale dovrà essere utilizzato per riso da spedirsi in Somalia per la vendita ed il consumo interno in Somalia ». Si è nel frattempo appreso che gli impianti per l'immagazzinamento in Somalia non sono adeguati per la conservazione e cure adatte del riso che, ai sensi dell'Accordo del 24 giugno 1957, avrebbe dovuto essere inviato in Somalia.

Resta inteso che il Suo Governo, in vista di quanto precede, desidera che l'Accordo del 24 giugno 1957 venga emendato come segue:

a) nel primo paragrafo del predetto Accordo, eliminando le parole e le cifre « e in Somalia fino al valore di un milione di dollari di eccedenze agricole o relativi prodotti, in appresso specificati » e sostituendole con le parole e le cifre « fino al valore di un milione di dollari di cotone grezzo, esclusi *linters* »;

b) eliminando il primo capoverso del predetto Accordo e sostituendolo con il seguente:

« 1. Il cotone predetto — che si prevede ammonterà a circa 325 tonnellate metriche — dovrà essere inviato in Italia per la vendita ed il consumo interno in Italia »;

c) nel secondo capoverso, eliminando le parole « per tali merci o prodotti » e sostituendole con le parole « per tale cotone »;

d) nel quarto capoverso, eliminando le parole « le stesse merci o prodotti » e sostituendole con la parola « cotone ».

Signor Francis DEAK

Consigliere per gli Affari Economici

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

ROMA

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta inoltre inteso che, se tali emendamenti avranno luogo, sarà necessario annullare la « Procurement Authorization » — a valere sulla Sezione 402 — n. 45-0303-00-j4-7152 per riso, recante la data 28 giugno 1957, ed emettere una nuova « Procurement Authorization » per cotone grezzo, esclusi *linters*, per un ammontare sino ad un massimo di \$ 250.000, in armonia con gli usuali requisiti e procedure dell'ICA.

Gli emendamenti desiderati per l'Accordo del 24 giugno 1957 sono accettabili per il mio Governo, con l'intesa che la risposta del Suo Governo, cui si fa riferimento nel paragrafo seguente di questa lettera, venga ricevuta non oltre il 15 aprile 1958, e che tutti i passi ulteriori di competenza del Suo Governo, in relazione al predetto annullamento ed alla domanda per una nuova « Procurement Authorization », vengano compiuti non oltre il 30 aprile 1958.

Se il Suo Governo è d'accordo sui termini degli emendamenti dell'Accordo 24 giugno 1957 e sulle ulteriori intese sopra descritte, gradirei ricevere da parte Sua una risposta in tal senso. La « International Cooperation Administration » considererà questa nota e la risposta del Suo Governo conforme ad essa come costituente un Accordo che entrerà in vigore alla data della ricezione della Sua risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, caro Signor Deak, l'espressione della mia alta considerazione.

FERRARI AGGRADI